



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: IL CONSIGLIO DI STATO RIPRISTINA LE SPESE DI AVVIO PER IL PRIMO INCONTRO

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 21/04/2015, depositata in data 22/04/2014, ha ripristinato le spese di avvio del procedimento di mediazione civile e commerciale per il primo incontro, ribaltando completamente, per adesso solo nella fase cautelare, la precedente sentenza del Tar Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015, che, aveva annullato alcune norme del decreto interministeriale n. 180/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali.

di **Lucio Orlando**
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 22 Aprile 2015

Il **Consiglio di Stato** con ordinanza del 21/04/2015, depositata in data 22/04/2014, **ha ripristinato le spese di avvio del procedimento di mediazione civile e commerciale per il primo incontro**, ribaltando completamente, per adesso solo nella fase cautelare, la precedente **sentenza del Tar Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015**, che, aveva annullato alcune norme del decreto interministeriale n. 180/2010 in materia di mediazione delle liti civili e commerciali, in particolare l'articolo 16, comma 2 e 9 del Dm n. 180 del 18 ottobre 2010, e quindi non era più possibile, per gli Organismi di Mediazione, richiedere il pagamento di **alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio**, né a titolo di indennità, in sede di primo incontro.

La sentenza del Tar che, comunque, ha avuto il pregio di riaffermare la legittimità costituzionale del nuovo istituto della mediazione dopo la riforma del 2013, per quanto attiene alle spese di avvio, ha pronunciato la declaratoria di illegittimità di tale previsione in quanto ritenuta contrastante con la norma primaria, l'art. 17, comma 5-ter, Dlgs 28/2010, secondo la quale non è dovuto il "compenso" all'organismo di mediazione "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro". Il Tar del Lazio si era, quindi, posto in netta contrapposizione alla diversa interpretazione fornita dal **Ministero della Giustizia con la circolare del 27 novembre 2013** con la quale si era precisato che le "spese di avvio" non costituivano il compenso per la mediazione, bensì soltanto la determinazione forfettaria, in misura fissa ed unitaria, delle spese dell'organismo per la gestione dell'avvio della procedura, diversi quindi dalle "spese di mediazione" che costituiscono il compenso dell'organismo per l'attività di mediazione svolta.

Tale sentenza, che ha, di fatto, rischiato di mozzare le gambe all'Istituto, visto che gli Organismi di mediazione, fatti salvi quelli creati in seno agli ordini professionali, sono dell'entità private e pertanto, rischiavano di dover chiudere i battenti, è stata sospesa riguardo proprio le statuizioni sulle spese d'avvio, da questa importante e recentissima ordinanza del Consiglio di Stato, la quale ritenendo l'**appello assistito da sufficiente fumus** nella parte in cui chiede la censura dell'integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell'art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, ritiene pertanto l'istanza cautelare meritevole di accoglimento limitatamente all'esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali, secondo la ricostruzione della Corte che a breve esplicheremo, non sono riconducibili al concetto di "compenso" ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010.

In particolare il **Consiglio di Stato ha rilevato** che "l'uso del termine "compenso" nel comma 5-ter dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla "novella" del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di "indennità di mediazione", che a sua volta si compone di "spese di avvio" e "spese di mediazione" (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010)".

La Corte, che, ritiene **legittima l'esclusione delle "spese di mediazione"**, "quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell'art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le "spese vive documentate" e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di "compenso" di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata; quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all'accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all'entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute)".

Di seguito l'intera ordinanza:

L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

l'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storage, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Crescenzo, 20, e con l'intervento di ad adiuvandum: – signori Roberto NICODEMI, Maria AGNINO, Antonio D'AGOSTINO, Alessandra GULLO, Gemma SURACI, Monica MAZZENGA, Gabriella SANTINI, Laura NICOLAMARIA, Nicola PRIMERANO, Luigi RAPISARDA, Elisabetta ZENONI, Alessandra TOMBOLINI, Sabina MARONCELLI, Stefano AGAMENNONE, Silvia MONTANI, Elena ZAFFINO, Elisabetta Carla PICCIONI, Luciano CAPOGROSSI GUARNA, Giuliana SCROCCA, Maurizio FERRI, Matilde ABIGNENTE, Guido CARDELLI, Marco Fabio LEPPA, Alessandra ROMANINI, Claudio DRAGONE, Roberta D'UBALDO, Corrado DE MARTINI, Arnaldo Maria MANFREDI, Eugenio GAGLIANO, Fabio CAIAFFA e Daniela BERTES, rappresentati e difesi dall'avv. Gemma Suraci, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via degli Scipioni, 237, – ASSOCIAZIONE PRIMAVERA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via corso d'Italia, 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 1351/2015, notificata in data 5 marzo 2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'art. 98 cod. proc. amm.; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di intervento dei soggetti in epigrafe indicati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015, il Consigliere Raffaele Greco; Uditi gli avv. ti Storage e De Notaristefani per la appellata, l'avv. Suraci e l'avv. Benucci per gli intervenienti ad adiuvandum e l'avv. dello Stato De Carlo per le Amministrazioni appellanti;

Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l'indicazione di quest'ultima nell'epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell'associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio; Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l'appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l'integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell'art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che: – l'uso del termine "compenso" nel comma 5-ter dell'art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla "novella" del 2013), è

manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010); – ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010; – quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata; – quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute); Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale);

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie in parte l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2156/2015) e la respinge per il resto, e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni esaminate, compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio d’appello. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati: Paolo Numerico, Presidente Nicola Russo, Consigliere Sandro Aureli, Consigliere Raffaele Greco, Consigliere, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: IL CONSIGLIO DI STATO RIPRISTINA LE SPESE DI AVVIO
PER IL PRIMO INCONTRO**